



Città di Nettuno  
medaglia d'oro al merito civile

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,  
VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 14 Febbraio 2018

## Indice

- Art. 1 — oggetto
- Art. 2 — finalità
- Art. 3 — definizioni
- Art. 4 — soggetti beneficiari
- Art. 5 — settori d'intervento
- Art. 6 — criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinii
- Art. 7 — richiesta di contributi
- Art. 8 — concessione di contributi
- Art. 9 — richiesta e concessione di vantaggi economici
- Art. 10 — richiesta e concessione del patrocinio
- Art. 11 — obblighi dei soggetti beneficiari
- Art. 12 — promozione e divulgazione delle forme di sostegno
- Art. 13 — rendicontazione
- Art. 14 — controlli
- Art. 15 — adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
- Art. 16 — albo dei beneficiari

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici, patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, nei settori della cultura, dello sport e dello spettacolo.

### **ART. 2 - FINALITA'**

1. Il Comune di Nettuno, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei

principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

### **ART. 3 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **patrocinio:** l'adesione simbolica del Comune di Nettuno ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
- b) **vantaggio economico:** l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) **contributo:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

### **ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
- b) le associazioni, le istituzioni ed enti costituiti da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda. Sono escluse le associazioni del terzo settore, le quali per ottenere i contributi comunali dovranno essere iscritte nell'apposito albo e saranno soggette al relativo regolamento comunale;
- c) soggetti privati che diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini le formazioni politiche in generale, le organizzazioni sindacali e le loro articolazioni. Altresì non possono beneficiare di

contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti privati che negli ultimi due anni dalla data di presentazione della domanda abbiano svolto le funzioni di dirigente, di posizione organizzativa o amministratore comunale. Allo stesso impedimento ricadono i rappresentanti delle associazioni, istituzioni ed enti.

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

5. Per la concessione del patrocinio non vale il limite dei 2 anni come previsto dal comma 1 lett. b)

#### **ART. 5 – SETTORI D’INTERVENTO**

La concessione di contributi, dei vantaggi economici e del patrocinio è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità.

A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale: per gestione attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;

B. Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

C. Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico; sviluppo culturale in generale.

D. Sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti diversamente abili e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

E. Tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e

accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative a favore della tutela della fauna urbana; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera; conservazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente (sia naturalistico che architettonico e culturale).

F. Promozione della mobilità sostenibile: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile;

G. Turismo e animazione della città: per l'organizzazione di eventi e iniziative di aggregazione, di animazione del centro storico e dei quartieri, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio.

H. Sviluppo economico e relazioni internazionali: per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale.

I. Protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

L. Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione: per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiamo come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione; assistenza e tutela dei soggetti socialmente svantaggiati, integrazione sociale; divulgazione della conoscenza dei diritti per la cittadinanza; realizzazione delle pari opportunità e la difesa della collettività e dei suoi valori fondamentali.

M. Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le

attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

#### **ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO**

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati “iniziative”, in relazione ai seguenti criteri:

- a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Nettuno e del suo territorio;
- c) assenza di lucro;
- d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
- e) realizzazione nel territorio del Comune di Nettuno o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, tradizioni, sport, arte e territorio;

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, apposito avviso potrà prevedere ad individuare occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

#### **ART. 7 - RICHIESTA DI CONTRIBUTI**

1. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione, ente, o associazione o soggetto privato, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata, a seconda dei casi, di dettaglio preventivo o consuntivo di spesa, di entrata ed indicazione del contributo richiesto;
- b) relazione illustrativa delle eventuali attività svolte nell'anno precedente, corredata del prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
- c) atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
- d) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività,
- e) dichiarazione, nelle forme previste dalla Legge sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

## **ART. 8 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

1. La concessione di contributi si configura come atto di gestione demandato alla competenza dei dirigenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di riforma delle autonomie locali.
2. La concessione di cui al precedente comma 1 ha luogo mediante determinazione del dirigente, da assumersi in conformità agli indirizzi predeterminati nel piano esecutivo di gestione e per il conseguimento degli obiettivi ivi individuati nell'osservanza delle procedure di seguito indicate, nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti al successivo art. 9 dal presente regolamento.
3. L'istruttoria delle domande ha luogo, a cura del competente ufficio, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.
4. La liquidazione in capo al beneficiario viene eseguita, di norma, a consuntivo con successiva determinazione del dirigente del servizio, entro il limite stabilito e previa presentazione del consuntivo e della documentazione giustificativa da parte del richiedente con allegata apposita dichiarazione, sottoscritta nelle forme previste dall'art. 4 della legge n. 15 del 4.1.1968, attestante la veridicità del contenuto del consuntivo stesso. Il dirigente medesimo può richiedere la presentazione di ulteriori documenti giustificativi dei dati iscritti in consuntivo nel caso lo ritenga opportuno.
5. Su richiesta motivata, comprovata e documentata da parte del beneficiario, possono essere corrisposti acconti sul contributo concesso fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 30% del contributo stesso.
6. La determinazione di cui al precedente comma 2 viene adottata dal dirigente previo parere obbligatorio, motivato e vincolante della Giunta Comunale, in ordine all'idoneità della determinazione a configurarsi quale misura attuativa degli indirizzi espressi in materia dagli organi di governo dell'Ente Locale. Ove tale parere non venga espresso entro giorni 30 (trenta) utili dalla data di ricezione della proposta di determinazione presso l'ufficio di Segreteria del Sindaco, lo stesso dovrà intendersi favorevole.
7. Ove dal consuntivo presentato dal beneficiario ai sensi del precedente comma 4, dovesse risultare una differenza, fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il dirigente responsabile del servizio proponente dovrà procedere al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

## **ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Nettuno, secondo le modalità ivi indicate, almeno

trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Il vantaggio economico è concesso con determinazione dirigenziale, su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento competente e previo parere obbligatorio, vincolato e motivato della Giunta Comunale. La determinazione dirigenziale deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

4. Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, quest'ultimo non potrà superare il 50% delle spese ritenute ammissibili.

#### **ART. 10 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

1. Il Patrocinio consiste nel sostegno, con associazione di immagine (concessione logo del Comune) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa.

2. Il patrocinio non è oneroso per l'Ente.

3. La competenza a disporre la concessione del patrocinio è del Sindaco.

4. Il soggetto privato che richiede il patrocinio, di norma, presenta motivata istanza al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

5. Il Sindaco provvede a trasmettere la richiesta all'Assessore e al Dirigente competente per la necessaria istruttoria. La proposta di patrocinio, debitamente motivata e sottoscritta dall'Assessore e dal Dirigente competente, viene trasmessa al Sindaco per la concessione.

6. Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente.

7. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la stessa appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

8. La concessione del patrocinio può causare danno all'immagine dell'Ente nel caso di fatti

riprovevoli. A tal fine, nell'atto di concessione del patrocinio, occorre specificare che l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine.

9. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

#### **ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

Qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione.

c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

d) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto

instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero, altresì, dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 12 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO**

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura *“con il patrocinio del Comune di Nettuno”* o *“con il contributo del Comune di Nettuno”* o *“In collaborazione con il Comune di Nettuno”*.

2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Nettuno per la preventiva visione e approvazione.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Nettuno limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

#### **ART. 13 - RENDICONTAZIONE**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Nettuno, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:

a) **in caso di patrocinio**, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

aa) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.

Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Dirigente competente per materia cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza al Sindaco e/o Assessore, nonché ai Dirigenti dell'Ente.

b) **in caso di vantaggio economico**, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività:

ba) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

bb) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Dirigente competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai Dirigenti dell'Ente

c) **in caso di contributo**, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività:

ca) relazione illustrativa dell'attività svolta;

cb) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni. E' fatto obbligo al dirigente competente di comunicare detta circostanza al Sindaco e/o Assessore, nonché ai dirigenti dell'Ente.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 8. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

3. Qualora il Comune di Nettuno risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

#### **ART. 14 - CONTROLLI**

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Nettuno, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

**ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

**ART. 16 - ALBO DEI BENEFICIARI**

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura del Settore Finanziario entro il mese di giugno dell'anno successivo.

2. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.

3. L'Albo dei beneficiari e i relativi valori dei contributi economici erogati sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.